



**COMUNE DI
VOLONGO**
Provincia di Cremona

Codice Ente: 10817 1
COPIA

**DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**
Sessione straordinaria di prima convocazione
- seduta pubblica -

n° **18** del **30.07.2026**

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2026.

L'anno **duemilaventisei** addì **trenta** del mese di **luglio** alle ore **18.30** nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

			Presenti - Assenti	
1	PICCININI GIOVANNI	Sindaco	P	
2	BOTTARELLI ADRIANO	Consigliere gruppo di maggioranza	P	
3	ROCCA ELISA	Consigliere gruppo di maggioranza	P	
4	VIVENZI DANNY	Consigliere gruppo di maggioranza	P	
5	RAPUZZI ENZO	Consigliere gruppo di maggioranza	P	
6	GEOTTI LORENZO	Consigliere gruppo di maggioranza	P	
7	BELUTI ANGELO	Consigliere gruppo di maggioranza	PR	
8	FOLZINI DIEGO	Consigliere gruppo di maggioranza	P	
9	BIGNOTTI MARTIN DENISE	Consigliere gruppo di maggioranza	P	
10	BOSELLI TANIA	Consigliere gruppo di maggioranza	P	
11	PENNACCHIO VANESSA	Consigliere gruppo di maggioranza	P	
Totale			11	0

Partecipa all'adunanza l'infrascritto **SEGRETARIO COMUNALE**, Dott.ssa Paola Saleri, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il signor **PICCININI GIOVANNI** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, dichiarando aperta la seduta, invita il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Detti costi desunti dal Piano Finanziario, sia per la quota fissa, che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macro-classi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/99;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO che l'art.1, comma 527 della L. n. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento; - verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

VISTA la deliberazione ARERA n. 355/2025/R/rif del 29 luglio 2025 ad oggetto: *"Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'autorità 63/2021/r/com, 366/2021/r/com, 55/2018/e/idr e al Tico"*;

VISTA la deliberazione ARERA n. 374/2025/R/rif del 29 luglio ad oggetto: *"Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (rqtr) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/r/rif"*, con la quale è stata fatta una revisione del TQRIF e della qualità tecnica del servizio rifiuti;

VISTA la deliberazione ARERA n. 396/2025/R/rif del 5 agosto 2025 ad oggetto: *"Approvazione del testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER), recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti"*, con la quale viene introdotto un nuovo sistema tariffario che entrerà in vigore nel 2028;

VISTA la deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif del 20 agosto 2025 ad oggetto: *"Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026- 2029"*, con la quale sono regolati e definiti i vari obiettivi per il prossimo quadriennio;

VISTA la determina ARERA n. 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025, ad oggetto: *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/r/rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative"*;

CONSIDERATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2026-2029, come previsto dal metodo MTR-3 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che il metodo MTR viene revisionato, facendo particolare attenzione alla necessità di assicurare la sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate imposto dal metodo medesimo, oltre che al conseguimento degli obiettivi ambientali posti alla base della riforma al Codice ambientale (T.U.A. – D.lgs. n. 152/2006), in aderenza alle indicazioni stabilite dall'Unione europea, tese a dare impulso all'Economia circolare;

VISTI inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, in conformità al Piano Economico Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

ATTESO che il metodo MTR-3 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RICHIAMATO l'art. 54 del d.lgs. n. 446/1997 in base al quale "le Province, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 199/2025 il quale prevede che *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana;

RICHIAMATO il provvedimento del Presidente della Provincia di Cremona n. 139 in data 1/10/2025 che conferma nella misura del 5% per il triennio 2026-2028 il Tributo Provinciale in atto previsto dal già citato art. 19 del d.lgs. 30.12.1992 n. 504;

VISTO l'art. 2, comma 8, della Legge n. 60 del 17/5/2022, il quale dispone che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, disciplina i criteri e le modalità per la definizione della componente di cui al comma precedente e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento distintamente rispetto alle altre voci;

DATO ATTO che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con deliberazione n. 386 del 23 agosto 2023, a decorrere dal 1° gennaio 2024 ha istituito le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta all'importo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

UR1,a, espressa in 0,10 euro/utenza per anno, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; espressa in euro/utenza per anno;

UR2,a, pari a 1,50 euro/utenza per anno, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

VISTA la deliberazione ARERA n.133/2025/R/rif del 1° aprile 2025 con la quale è stata istituita la componente *UR3*, nella misura di € 6,00 ad utenza annua, per finanziare il bonus sociale rifiuti, da riconoscere agli utenti che si trovano in particolari condizioni di disagio economico sociale;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione di n. 18 del 31.05.2023;

VISTO il Piano Economico Finanziario per il periodo 2026-2029 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 in data 30.07.2026 e dichiarato immediatamente eseguibile;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026 sulla base del PEF approvato con la predetta deliberazione;

DATO ATTO che gli importi da utilizzare per il calcolo delle tariffe, ai sensi del comma 4.5 della Determina Arera 1/DTAC/2025, risultano i seguenti:

	2026
Totale costi	€ 72.294,00
Parte fissa	€ 39.545,00
Parte variabile	€ 32.749,00

VISTO il prospetto di seguito riportato contenente le tariffe per l'anno 2026 formulate nella parte fissa e variabile sia per utenze domestiche e non domestiche:

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE

ATTIVITA' PRODUTTIVE		Parte Fissa		Parte Variabile		Totale €/mq
		Kc	Fissa €/mq	Kd	Variabile €/mq	QF+QV
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,42	0,216027	5,30	0,790647	1,006674
2	Campeggi, distributori carburanti	0,80	0,416437	6,55	0,977121	1,393558
3	Stabilimenti balneari	0,63	0,327944	5,20	0,775730	1,103674
4	Esposizioni, autosaloni	0,64	0,333150	5,32	0,793631	1,126781
5	Alberghi con ristorante	1,33	0,692327	10,93	1,630524	2,322851
6	Alberghi senza ristorante	0,91	0,473697	7,49	1,117349	1,591046
7	Case di cura e riposo	1,00	0,520547	8,19	1,221774	1,742321
8	Uffici ed agenzie	1,69	0,879724	13,80	2,058667	2,938391
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,58	0,301917	4,78	0,713074	1,014991
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	0,515341	7,11	1,060661	1,576002
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,25	1,171230	17,00	2,536039	3,707269
12	Attività artigianali tipo botteghe: (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,374794	12,00	1,790145	2,164939
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,74	0,905751	14,20	2,118338	3,024089
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,75	0,390410	7,00	1,044251	1,434661
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,90	0,468492	8,92	1,330675	1,799167
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,84	2,519445	23,00	3,431111	5,950556
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	1,894790	29,82	4,448511	6,343301
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,57	1,858351	29,00	4,326184	6,184535
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,90	2,030132	21,41	3,193917	5,224049
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,06	3,154512	49,72	7,417168	10,572192
21	Discoteche, night club	1,04	0,541368	8,56	1,276970	1,818338

TARIFE PER UTENZE DOMESTICHE

	Parte Fissa		Parte Variabile	
	Ka	Fissa	Kb	Variabile
componenti nucleo familiare				
1	0,84	0,565091	1	43,263577
2	0,98	0,659273	1,40	60,569008
3	1,08	0,726546	1,80	77,874439
4	1,16	0,780364	2,20	95,179870
5	1,24	0,834182	2,90	125,464374
6 o più componenti	1,30	0,874546	3,40	147,096163

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;
- la legge 27 luglio 2000, n. 212 e s.m.i., recante le «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise per i Comuni con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti, in 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

ACCERTATO che questo Comune alla data del 31.12.2025 conta n. 460 abitanti;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.lgs. n. 152/2006;

RITENUTO di attribuire alle utenze domestiche il 69,26 % (€ 50.067,68 di cui quota variabile € 16.652,15 e quota fissa € 33.415,53) del costo complessivo ed il restante 30,74 % (€22.226,33 di cui quota variabile € 16.096,85 e quota fissa € 6.129,48) alle utenze non domestiche;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

DATO ATTO che con deliberazione di CS/G.C. n. 23 del 30.04.2026 è stato stabilito l'acconto TARI 2026 sulla base delle tariffe TARI approvate nell'anno 2025 e rideterminata la scadenza al 1° giugno 2026;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe TARI dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del CS/C.C. n.9 del 31.12.2025 di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026/2028;
- la deliberazione del CS/C.C. n. 10 del 31.12.2025 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026/2028" e le ss.mm.ii.;

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267 e smi;

VISTO lo Statuto Comunale;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, commi 1, 147 e 147bis, comma 1, del D.L.gs n. 267/200 e s.m.i., il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, sotto il profilo della regolarità tecnica;

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147, 147bis, comma 1, e 153 del D.L.gs n. 267/2000 e s.m.i. e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi dai n. 11 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante del dispositivo della presente deliberazione;
2. **di approvare** le tariffe TARI, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, per l'anno 2026, come di seguito indicate:

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE

ATTIVITA' PRODUTTIVE		Parte Fissa		Parte Variabile		Totale €/mq
		Kc	Fissa €/mq	Kd	Variabile €/mq	QF+QV
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,42	0,216027	5,30	0,790647	1,006674
2	Campeggi, distributori carburanti	0,80	0,416437	6,55	0,977121	1,393558
3	Stabilimenti balneari	0,63	0,327944	5,20	0,775730	1,103674
4	Esposizioni, autosaloni	0,64	0,333150	5,32	0,793631	1,126781
5	Alberghi con ristorante	1,33	0,692327	10,93	1,630524	2,322851
6	Alberghi senza ristorante	0,91	0,473697	7,49	1,117349	1,591046
7	Case di cura e riposo	1,00	0,520547	8,19	1,221774	1,742321
8	Uffici ed agenzie	1,69	0,879724	13,80	2,058667	2,938391
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,58	0,301917	4,78	0,713074	1,014991
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	0,515341	7,11	1,060661	1,576002
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,25	1,171230	17,00	2,536039	3,707269
12	Attività artigianali tipo botteghe: (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,374794	12,00	1,790145	2,164939
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,74	0,905751	14,20	2,118338	3,024089
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,75	0,390410	7,00	1,044251	1,434661
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,90	0,468492	8,92	1,330675	1,799167
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,84	2,519445	23,00	3,431111	5,950556
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	1,894790	29,82	4,448511	6,343301
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,57	1,858351	29,00	4,326184	6,184535
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,90	2,030132	21,41	3,193917	5,224049
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,06	3,154512	49,72	7,417168	10,572192
21	Discoteche, night club	1,04	0,541368	8,56	1,276970	1,818338

TARIFE PER UTENZE DOMESTICHE

componenti nucleo familiare	Parte Fissa		Parte Variabile	
	Ka	Fissa	Kb	Variabile
1	0,84	0,565091	1	43,263577
2	0,98	0,659273	1,40	60,569008
3	1,08	0,726546	1,80	77,874439
4	1,16	0,780364	2,20	95,179870
5	1,24	0,834182	2,90	125,464374
6 o più componenti	1,30	0,874546	3,40	147,096163

3. **di dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario annualità 2026;
4. **di dare atto** che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela (TEFA), protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;
5. **di dare atto che**, come specificato nelle premesse:
 - a decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta all'importo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - UR1,a, espressa in 0,10 euro/utenza per anno, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; espressa in euro/utenza per anno;
 - UR2,a, pari a 1,50 euro/utenza per anno, per la copertura delle agevolazioni riconosciute;
 - a decorrere dal 1° gennaio 2025 è applicata la componente UR3,a, pari a 6,00 euro/utenza per anno, per la copertura dei costi relativi al bonus sociale rifiuti riconosciuto ad utenti che si trovano in particolari condizioni di disagio economico sociale;
6. **di fissare** al 1° gennaio 2026 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento;
7. **di prendere atto** che con deliberazione CS/GC n. 23 del 30.04.2026 è stata ridefinita la scadenza della rata di acconto per il versamento della Tari al 01.06.2026;
8. **di dare atto** che la scadenza di pagamento della seconda rata di saldo, sulla base delle tariffe approvate con il presente atto e di quanto previsto dall'art. 31 del vigente regolamento, è fissata al 16 dicembre p.v. (tale scadenza potrà essere modificata con provvedimento della Giunta Comunale);
9. **di demandare** al Responsabile Servizio Tributi tutti gli adempimenti relativi al presente atto deliberativo;
10. **di dare atto** che copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Successivamente, al fine di procedere quanto prima con i necessari atti conseguenti,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli n. 11, contrari nessuno e astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti:

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI VOLONGO

Provincia di Cremona

Allegato alla deliberazione di
C.C. n. 18 del 30.07.2026

PARERI OBBLIGATORI AI SENSI ART. 49 T.U.E.L. n. 267/2000.

Proposta di deliberazione

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2026.

PARERI OBBLIGATORI AI SENSI ART. 49 T.U.E.L. n° 267/2000.

1) Parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

Si attesta per il presente atto la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000 come modificato e integrato dal Decreto Legge n. 174/2012 convertito con Legge 213/2012.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRIBUTI**

f.to Rag. Fabio Guerreschi

.....

2) Parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

f.to Rag. Fabio Guerreschi

.....

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Giovanni Piccinini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Paola Saleri

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/00)

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1°, T.U.E.L n.267/2000.

Volongo, li 07/09/2026

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Paola Saleri

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Volongo, li 07/09/2026



L'Istruttore amministrativo delegato
Dott.ssa Francesca Premi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 134, comma 3°, D.Lgs. 267/00)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000.

Volongo, li ____/____/____



Il Segretario Comunale